



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 98

OGGETTO: Conferma aliquote addizionale comunale all'Irpef anno 2024

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 , presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Del Frate Pietro	Sindaco	Presente
Salvador Daniele	Vice Sindaco	Presente
Serato Sara	Componente del Consiglio	Presente
Cristin Alessio	Componente del Consiglio	Presente
Pizzin Michela	Componente del Consiglio	Presente
Xodo Antonella	Componente del Consiglio	Presente
Zanon Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Vianello Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Bolzan Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Taverna Caterina	Componente del Consiglio	Presente
Buoncrisiano Rosa	Componente del Consiglio	Presente
Vocchini Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Nali Camilla	Componente del Consiglio	Presente
Dreossi Arianna	Componente del Consiglio	Presente
Tuniz Eleonora	Componente del Consiglio	Presente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Fabris Mauro	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Mason Angela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Uditi i seguenti interventi che si riportano nei punti principali:

Assessore Taverna: illustra brevemente la volontà dell'amministrazione di mantenere invariate le aliquote rispetto all'anno 2023 per i vari scaglioni di reddito.

Consigliere Bertoldi: l'addizionale comunale IRPEF e quella regionale IRPEF andrebbero commisurate anche in relazione al quoziente familiare, specie quando una famiglia monoreddito con coniuge e figli a carico raggiunga la fascia oltre 50.000.

Assessore Taverna: ricorda che il reddito annuo oltre i 50.000 comporta redditi mensili parecchio sostanziosi (pari a lordi 3846 euro mensili, tenendo conto anche della tredicesima mensilità) e quindi poco rileva se si tratta di famiglia monoreddito, dal momento che anche laddove si trattasse di un nucleo non monoreddito ma con un reddito annuo di 50.000, il risultato non varierebbe di molto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*.
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,

prevede:

1. che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 2. che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
 - che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 73 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Addizionale comunale IRPEF;

PRESO ATTO che all'art. 4 del suddetto Regolamento si legge che: "L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro i limiti prefissati dalla Legge";

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 24/02/2023 sono state determinate, in funzione degli scaglioni di reddito, le seguenti aliquote:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Fino a € 15.000	0,10%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,50%
Oltre € 50.000	0,70%

e una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 20.000 euro

VISTO:

- l'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 234/2021, che, sostituendo integralmente il comma 1 dell'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fissa i seguenti scaglioni di reddito applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO:

- il vigente il regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2013;
- il Vigente Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:
presenti n. 17, voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Vocchini, Dreossi, Nali, Tuniz, Bertoldi, Fabris); astenuti n. 0;

DELIBERA

di approvare, per le considerazioni espone in premessa, quanto segue:

1. di CONFERMARE le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef distinte per scaglioni di reddito stabilite con la deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 24/02/2023:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Fino a € 15.000	0,10%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,50%
Oltre € 50.000	0,70%

2. di CONFERMARE la soglia di esenzione stabilita nel Regolamento dell'addizionale all'art. 5 nella misura di € 20.000,00;
3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, nell'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, nonché all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2024-2026;
5. di dare atto che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal Piano anticorruzione adottato dall'Ente;
6. di dare atto, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

presenti n. 17, voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Vocchini, Dreossi, Nali, Tuniz, Bertoldi, Fabris); astenuti n. 0;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Conferma aliquote addizionale comunale all'Irpef anno 2024*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 20/12/2023

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Conferma aliquote addizionale comunale all'Irpef anno 2024*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 20/12/2023

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Del Frate Pietro

Il Vice Segretario
f.to Mason Dott.ssa Angela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/01/2024 al 15/01/2024 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 01/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Eleonora Moratto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 27/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Eleonora Moratto

Copia conforme all'originale.

Li 01/01/2024

Il Responsabile del Procedimento
Eleonora Moratto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MORATTO ELEONORA

CODICE FISCALE: MRTLN97M64E473D

DATA FIRMA: 28/12/2023 14:02:02

IMPRONTA: 7CDEDF4E141AFA58D79269386BD967A06C1C3263BDAFB41500D60C8C0451B1DA
6C1C3263BDAFB41500D60C8C0451B1DA1B5F8D169BD4D1D92705336F6A72C5E9
1B5F8D169BD4D1D92705336F6A72C5E97B03DC1D8072DE0A5748EC5CA3D9AB21
7B03DC1D8072DE0A5748EC5CA3D9AB21D64953D4254D9A9A9289506CDF5A92A1